

CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (CD. "WISTLEBLOWER")

INDICE



Il presente Regolamento è reso ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs 165/01 introdotto dalla L 190/12 e di quanto stabilito in materia :

- dal **Piano Nazionale Anticorruzione** adottato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche - C.I.V.I.T.- ora Autorità nazionale anticorruzione- A.N.A.C., con deliberazione n. 72 del 11.09.2013;
- dal **Piano triennale di prevenzione della corruzione** e successivo aggiornamento 2016/2018 adottato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2016;
- dalle **Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e pubblicate sulla G.U. n. 110 del 14 maggio 2015, serie generale.

In particolare il Comune di Giugliano in Campania :

- adotta ogni possibile accortezza per rendere effettiva la tutela della riservatezza del dipendente che segnala illeciti, disciplinando la procedura per la ricezione e il trattamento delle segnalazioni;
- predispone modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto;
- valuta la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione per indirizzare la segnalazione ai destinatari individuati, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;
- considera l'opportunità di individuare il destinatario delle segnalazioni nel Responsabile della prevenzione della corruzione che, ricevuta la segnalazione, dovrà assumere le adeguate iniziative;
- prevede un' azione di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite, pubblicando sul sito istituzionale avvisi per informare i dipendenti dell'importanza dello strumento e sul loro diritto alla tutela nel caso di segnalazione, nonché sui risultati dell'attuazione della norma;

Il Comune di Giugliano in Campania con il presente Regolamento adotta e fa proprio il modello proposto dall' Anac, opportunamente adeguato alla propria realtà amministrativa, finanziaria ed organizzativa.

1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento non disciplina le modalità di trattazione e gestione di segnalazioni anonime.

2- Soggetti segnalanti

La segnalazione può avvenire ad opera di soggetti pubblici o privati.

Per **soggetti pubblici**, si intendono :

A) tutti i dipendenti del Comune di Giugliano in Campania sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato.



- le azioni e/o omissioni che costituiscono violazioni ai Codici di comportamento nazionale e comunale.

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo i medesimi criteri e modalità da quest'ultima stabilite per la tutela del segnalante.

Non danno accesso alle procedure di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

4- Soggetti destinatari della segnalazione

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La violazione da parte di dipendenti della P.A. delle misure di prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela della riservatezza in caso di segnalazioni ex art. 54 bis del d.lgs 165/01, potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all' A.N.AC.

5- Modalità di segnalazione

L'Ente mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni un apposito modulo pubblicato sul sito web istituzionale nonché apposita casella di posta elettronica.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire al R.P.C. di poter compiere le prime verifiche del caso: la segnalazione deve essere quindi circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante- e non riferiti da altri- e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.



istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dai soggetti dallo stesso delegati ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il R.P.C. valuterà a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:

- al Dirigente della struttura dove si è verificata la violazione segnalata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 55 bis del D. Lgs.165/01 e a procedura conclusa informi degli esiti il R.P.C., anche se si tratta di archiviazione.
- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 bis citato, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito al comma 4 del medesimo articolo;
- alla Corte dei conti;
- all' ANAC;
- al Dipartimento della Funzione pubblica.

L'ufficio che gestisce le attività connesse ai procedimenti disciplinari informerà con tempestività il R.P.C. dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione.

Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il Dirigente competente della struttura per fatti riconducibili alla sua competenza e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari presenteranno denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il R.P.C.

Il segnalante, sarà informato dell'esito della stessa da parte del R.P.C. entro giorni 10 (dieci) dalla data di acquisizione della comunicazione dell' U.P.D. o del Dirigente competente in merito agli esiti della segnalazione.

Nella relazione di fine anno, di cui all'art.1, comma 14 della L.190/12 il R.P.C. relaziona sul numero e oggetto delle segnalazioni pervenute, sullo stato di avanzamento delle relative procedure e sugli esiti, sempre nella salvaguardia della riservatezza.

I dati e i documenti oggetto di segnalazione vengono conservati a norma di legge.

7- Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono.



Gravano sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari e sugli eventuali collaboratori gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione e eventuali componenti del gruppo di supporto, coinvolti dal R.P.C. nella procedura istruttoria.

Il dirigente che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore, deve informare il R.P.C. utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare, provvedendo ad informarne il Responsabile per la corruzione.

L'Ente, tramite i Servizi di competenza, verifica periodicamente che sia garantita l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti informatici apprestati a tutela della riservatezza del segnalante, effettuando altresì il monitoraggio periodico del sistema informatico riservato alle segnalazioni, garantendo costantemente sia la sua inviolabilità, sia la salvaguardia delle informazioni in esso contenute.

Sull'amministratore del sistema gravano gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali componenti del gruppo di supporto coinvolti dal R.P.C. nella procedura istruttoria, sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari e suoi collaboratori.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di **calunnia** (art. 368 c.p.) o **diffamazione** (art. 595 c.p.).

8- Iniziative di sensibilizzazione

Il R.P.C. intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto mediante i seguenti strumenti:

- divulgazione sul portale istituzionale di informativa sulle finalità dell'istituto e del suo utilizzo;
- percorsi formativi in materia di integrità, anche con specifico riferimento alla dirigenza.

9- Modifica dei PTPC sulle misure di prevenzione dei rischi a seguito di analisi delle segnalazioni di illiceità ex art. 54-bis

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia dei PTPC vigenti in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, anche e soprattutto in relazione alle Aree di rischio, il R.P.C. predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ulteriori, rispetto a quelle adottate ed inserite nel Piano.

10- Disposizioni finali



QUALIFICA ATTUALE DI SERVIZIO E SETTORE DI APPARTENENZA DEL
SEGNALANTE: _____

QUALIFICA DEL SEGNALANTE: _____

SETTORE E SERVIZIO DI APPARTENENZA DEL SEGNALANTE ALL'EPOCA DEL FATTO:

POSTA ELETTRONICA DEL SEGNALANTE: _____

PERIODO/DATA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO: _____

LUOGO FISICO (SETTORE,UFFICIO, LUOGO ESTERNO ALL'ENTE) IN CUI SI E'
VERIFICATO IL FATTO: _____

SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO (NOME,COGNOME, QUALIFICA) :

EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI: _____

EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE: _____

DESCRIZIONE DEL FATTO:

DATA: _____

LUOGO: _____

FIRMA _____